



29988/16

88

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi	- Presidente -	Sent. n. <i>1204</i>
Oronzo De Masi	- Relatore -	P.U. 14/4/2016
Gastone Andreazza		R.G. n. 1245/2015
Alessandro M. Andronio		
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza in data 29/4/2015 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29/4/2015, ha confermato la decisione del Tribunale di Nola in data 10/4/2014 che aveva riconosciuto (omissis) colpevole del reato ascrittogli al capo n. 4) della rubrica e, con le attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena – sospesa - di mesi otto di reclusione.

All'imputato viene contestato il reato di cui all' art. 6 bis comma 2 L. n. 401 del 1989, perché, in qualità di dirigente della squadra di calcio " (omissis) ", durante lo svolgimento dell'incontro di calcio con la squadra " (omissis) (omissis) ", invadeva il campo di gioco costringendo l'arbitro a interrompere l'incontro.

Avverso la sentenza lo (omissis) propone, personalmente, ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo concludendo per l'annullamento della impugnata sentenza, con ogni conseguente statuizione.

Il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 500, comma 2, 192, 530, comma 2, c.p.p., violazione di processuale per avere la Corte di Appello, travisando la prova testimoniale, basato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dall'arbitro (omissis) , senza verificarne l'attendibilità attraverso la ricerca di elementi di riscontro e nonostante le contraddizioni emerse a seguito delle contestazioni formulate dalla difesa nel corso del dibattimento. Ad avviso dello (omissis) non sarebbe emerso al di là del ragionevole dubbio se effettivamente la sospensione dell'incontro di calcio fu determinata dall'intervento, ritenuto aggressivo, del dirigente della squadra " (omissis) ". 9

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito riportate.

Lo (omissis) si duole delle convergenti decisioni dei Giudici di merito che hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputato per la sospensione della competizione sportiva disputata il (omissis) tra la squadra di calcio " (omissis) ", di cui era dirigente, e la squadra antagonista " (omissis) ", avendo invaso, secondo l'accusa contenuta nel capo d'imputazione, il campo di gioco costringendo l'arbitro ad interrompere l'incontro.

Ciò che mette conto di rilevare è che la Corte d' Appello in sentenza ha svolto una unitaria valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte, non solo di quella dell'arbitro (omissis) , sulla quale si incentrano le censure del ricorrente, e dopo un'attenta ricostruzione diacronica dei fatti salienti della

vicenda per cui è processo è giunta ad affermare che "mentre l'arbitro alzava il cartellino rosso per espellere il giocatore dell'(omissis)" che aveva commesso un fallo ai danni di un giocatore della squadra avversaria, "un dirigente di tale squadra, l'odierno imputato (omissis) , si alzava repentinamente dalla panchina e prima insultava ... il dirigente dell'altra squadra, (omissis) (omissis) e poi gli si avventava contro e lo schiaffeggiava invadendo così il rettangolo di gioco per poi dirigersi contro l'arbitro ma veniva bloccato dal commissario di gara, (omissis) , e dunque la partita veniva sospesa".

Ed allora, se le dichiarazioni rese dal (omissis) coincidono nella sostanza con quelle di altri numerosi testi ((omissis) , (omissis)) escussi nel corso del dibattimento di primo grado, non si comprende in cosa consisterebbe il denunciato travisamento della prova che postula l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto.

Vero è che le censure del ricorrente si risolvono in una mera sollecitazione alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuazione di evidenti vizi di logicità tale da ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione che, in quanto tali, sono precluse in sede di giudizio di cassazione (Sez. 1, n. 16/11/2006, DE VITA, Rv. 23369, Sez. 6, n. 36546 del 371072006, Bruzzese, Rv. 235510).

Appare evidente come, seppure nel loro articolato sviluppo, le doglianze difensive ripercorrono, in difetto di apprezzabili elementi di novità, le censure già espresse nei motivi di appello, senza nemmeno tener conto delle puntuali argomentazioni espresse dalla Corte territoriale per ritenerle destituite di fondamento e che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente.

Ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c. p. p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione, nel caso di specie agevolmente superato (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Ma v'è di più, perché la manifesta infondatezza delle censure del ricorrente (omissis) discende anche dal fatto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza, in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) c. p. p., sicché non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c. p. p., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Va, in conclusione, rammentato l'orientamento, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c. p. p., ivi compresa la prescrizione intervenuta - come nel caso di specie - nelle more del procedimento di legittimità (*ex multis*, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rg. 256463).

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, a norma dell'art. 616 c.p.p., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Il Consigliere estensore

Oronzo De Masi



Il Presidente

Elisabetta Rosi

